



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 220

Accordi per la concessione di esoneri

Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.

Versione in vigore dal 23 aprile 2008 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 aprile 2014 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	XV — Vigilanza sul gruppo
Capo	IV — Gestione centralizzata del rischio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-220-accordi-per-la-concessione-di-esoneri/versione/8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it